

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE-CIE ON LINE”**

tra

Centro Nazionale Trapianti di seguito indicato come **CNT**, con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale dott. Alessandro Nanni Costa;

e

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, di seguito indicato come **ANUSCA** Soggetto aderente, con sede in Castel San Pietro (BO), 40024, Via dei Mille 35/E -F, Codice Fiscale 90000910373 e Partita IVA 00705281202, rappresentato dal Presidente Paride Gullini;

VISTA la legge 1 aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000, recante “Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto”, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto”, modificato dal decreto del Ministro della salute dell’11 marzo 2008;

VISTO l’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’art. 3, comma 8 - bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall’art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che “la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”

Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015, nel quale è previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 23 dicembre 2015, recante le modalità tecniche di emissione della Carta di identità elettronica, e in particolare l’art. 16 che disciplina la registrazione, nella carta di identità elettronica, della volontà sulla donazione degli organi;

Premesso e considerato



1



che, come previsto dalle linee guida predisposte dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'interno contenenti le modalità applicative delle norme sulla manifestazione della volontà sulla donazione degli organi al momento del rinnovo o del rilascio della carta di identità, si suggerisce ai Comuni di supportare l'avvio della nuova modalità di espressione di volontà con una campagna informativa diretta ai cittadini, al fine di favorire la loro consapevolezza sul processo di donazione di organi e tessuti, nonché al fine di assicurare una corretta comunicazione ai cittadini;

che, al fine favorire la più ampia diffusione dell'informazione ai cittadini in merito alla nuova modalità di manifestazione della volontà sulla donazione di organi al momento di emissione della carta di identità, il Centro Nazionale Trapianti ha avviato azioni di supporto e collaborazione con le Regioni, con i Comuni e con tutte le realtà e i soggetti coinvolti a diverso titolo nel processo di applicazione delle citate norme;

che Anusca (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe) in sinergia con IPZS (Istituto Poligrafico dello Stato), Comune di Milano e Comune di Cesena ha avviato un progetto di comunicazione volto a promuovere attraverso un video diffuso attraverso i canali di comunicazione mail ed sms, i servizi dei comuni, tra cui l'emissione e il rinnovo della carta di identità elettronica;

che Anusca, con nota n. 2698 del 13 settembre 2017, tenuto conto della possibilità riconosciuta ai cittadini di esprimersi in ordine alla donazione di organi, tessuti e cellule l'art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, s.i.m., proponeva al Centro nazionale trapianti un progetto di collaborazione volto a promuovere attraverso le iniziative nazionali e regionali dalla stessa organizzati nonché attraverso il progetto di comunicazione sopra richiamato una corretta informazione in ordine al processo di donazione e trapianto;

che la collaborazione nei termini e nelle forme concordate nel presente accordo rispondono alle finalità istituzionali di ANUSCA e Centro nazionale trapianti in quanto consente, attraverso gli eventi di ANUSCA nonché attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione ad hoc, di raggiungere gli operatori degli uffici anagrafe e i cittadini con una corretta informazione circa le modalità di espressione di volontà in ordine alla donazione degli organi, tessuti e cellule nonché, in generale, del processo di donazione e trapianto;

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue


ART. 1 Premesse

Le premesse i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la collaborazione tra CNT ed ANUSCA finalizzata a:

1. Ideazione e realizzazione di momenti di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della donazione e del trapianto, finalizzati a offrire agli operatori degli



uffici anagrafe il quadro di riferimento sin cui si colloca l' espressione di volontà in ordine alla donazione di organi, tessuti e cellule;

2. Ideazione e realizzazione di contenuti dedicati alle modalità di dichiarazione di volontà e al processo di donazione e trapianto nel video tutorial che utilizzeranno i comuni per informare i cittadini sulle modalità di rilascio della carta d'identità elettronica;

Le modalità e le caratteristiche tecniche della collaborazione sono riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo (allegati 1 e 2)

ART. 3 Impegni delle parti

Le parti, per la realizzazione di quanto previsto all'articolo 2 del presente accordo, assumono, in particolare i seguenti impegni:

-IL CNT si impegna a fornire e curare mediante il proprio ufficio di comunicazione, i contenuti necessari per la realizzazione del progetto con riferimento alle tematiche connesse alle modalità di espressione della volontà in merito alla donazione degli organi tessuti e cellule e agli aspetti essenziali concernenti il processo di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule;

-Anusca, , si impegna a programmare e curare gli aspetti tecnico organizzativi delle iniziative e a coordinare le attività di promozione del video avendo cura di evidenziare la possibilità concessa al cittadino di potersi esprimere in ordine alla donazione di organi, cellule e tessuti, in occasione del rilascio della carta di identità elettronica.)

Art 4 Oneri economici

Il C.N.T. riconosce ad ANUSCA un contributo per finalità istituzionali complessivo pari a € 20.000,00(ventimila/00).

Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A) e nel periodo di validità dell'accordo, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato B):

- un'anticipazione pari a € 6.000,00 successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;
- un acconto pari a € 7.000,00 alla scadenza del primo anno di attività previo inoltre al CNT di un relazione sulle attività intraprese e rendicontazione economica;

- il saldo pari a € 7.000,00, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.

L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avendo natura contributiva, avverrà in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte di ANUSCA.

Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Associazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del

contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato C) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate (allegato C), l'amministrazione provvederà a richiedere all'associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche tramite decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza tra il percepito e il riconosciuto, l'associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito.

ART. 6 Durata e recesso

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino alla data del 31.12.2019 con facoltà di proroga di un anno rimessa alla volontà delle parti.

Resta salva, per le parti, la facoltà di recedere in qualsiasi momento del presente accordo, previo avviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata.

ART. 7 Cause di risoluzione

Il mancato rispetto delle previsioni di cui agli art.li 3 e 4 costituisce causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

ART. 8 Modifiche dell'accordo e relazione conclusiva

Le parti, previa valutazione di particolari evidenze o necessità connesse alla realizzazione delle attività oggetto dell'accordo, e con atto scritto, possono apportare modifiche o integrazioni al presente accordo.

ART. 9 Foro Competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

Resta inteso che prima di intraprendere una azione legale o arbitrale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione nel suo Regolamento.

28 NOV 2017

Il Direttore Generale del Centro Nazionale
Trapianti

dott. Alessandro Nanni Costa



Il Presidente di ANUSCA

Sig. Paride Gullini

